



BANDO DI CONCORSO CONVITTI OSPITALITÀ RESIDENZIALE E DIURNA

CONTRIBUTI PER L'ISCRIZIONE PRESSO I CONVITTI
NAZIONALI ED EDUCANDATI STATALI DI CUI AGLI
ARTT. 203 E 204 DEL DECRETO LEGISLATIVO 297 DEL
16 APRILE 1994

In favore dei figli o orfani ed equiparati:

- *dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali*
 - *degli iscritti alla Gestione Magistrale*
 - *degli iscritti alla Gestione Postelegrafonici*

Anno scolastico 2025 – 2026

Si avvisano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso:

Avvisi, bandi e fatturazione >>Welfare, assistenza e mutualità >>Bandi>>Bandi nuovi

Saranno, inoltre, pubblicate informazioni utili sui social network ufficiali dell'Istituto

INDICE

Premessa

- Art. 1 Soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto e finalità del concorso
- Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 4 Credenziali di accesso dell'utente richiedente
- Art. 5 Attestazione ISEE
- Art. 6 Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico
on line – modifica dati per riesame telematico
- Art. 7 Indicazioni per il mantenimento del beneficio per i vincitori del presente bando
- Art. 8 Graduatorie ammessi con riserva –Pubblicazione
- Art. 9 Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle
graduatorie degli ammessi con riserva
- Art. 10 Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione Elenco assegnatari definitivi
- Art. 11 Importo del contributo e modalità di erogazione
- Art. 12 Modalità di trasmissione della documentazione
- Art. 13 Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e in caso di
ritiro anticipato
- Art. 14 Accertamenti e sanzioni
- Art. 15 Istanze di riesame
- Art. 16 Ricorsi
- Art. 17 Responsabile del procedimento
- Art. 18 Note informative

Premessa

Nell'ambito delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici e dei loro familiari, previste ai sensi dell'articolo 1, punto c), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, l'Inps, nell'intento di proseguire e consolidare il programma di accoglienza in favore di studenti, indice il presente Bando relativo a distinte tipologie di contributi - convitti e semiconvitti - per l'iscrizione presso Convitti Nazionali ed Educandati statali, a sostegno della frequenza della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado.

I contributi possono essere assegnati per la frequenza delle strutture convittuali, in regime di convitto o semiconvitto, in favore dei figli dei dipendenti e dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, degli iscritti alla Gestione magistrale e degli iscritti alla Gestione Postelegrafonici.

Lo studente vincitore del concorso ottiene il contributo fino al completamento del ciclo di studio frequentato alla data della domanda di partecipazione al bando:

- per la scuola primaria dalla prima classe fino alla quinta elementare;
- per la scuola secondaria di primo grado fino alla classe terza;
- per la scuola secondaria di secondo grado fino al quinto anno.

Il beneficio sarà mantenuto, nell'ambito del ciclo scolastico frequentato, fatta salva la necessità di presentare ogni anno una nuova domanda di partecipazione in relazione al Bando Convitti Nazionali dei successivi anni scolastici e di acquisire in procedura, per ciascun anno, i documenti attestanti il permanere dei requisiti. I beneficiari del presente Bando saranno considerati nella relativa graduatoria anno scolastico 2026/27 ammessi con riserva con priorità assoluta rispetto agli ammessi con riserva del prossimo bando.

Per il passaggio al successivo ciclo scolastico (conclusa la scuola primaria per la scuola secondaria inferiore e conclusa la scuola secondaria di primo grado per la scuola secondaria di secondo grado) occorre sempre ripresentare nuova domanda e si andrà a concorrere senza priorità, al pari dei nuovi partecipanti al bando Convitti del relativo anno scolastico.

La scelta del Convitto Nazionale, che deve avere i requisiti di cui al presente Bando, è rimessa allo studente.

Articolo 1 – Soggetti del concorso

1. Il presente bando prevede tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario e il richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. La titolarità del diritto deve essere posseduta per un periodo non inferiore ad un anno e vigente all'atto della presentazione della domanda e almeno fino alla conclusione dell'anno scolastico, in caso di ammissione al beneficio, pena la revoca dello stesso;
 - l'iscritto alla Gestione Magistrale;
 - l'iscritto alla Gestione Postelegrafonici.
3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione figlio del titolare del diritto, orfano del titolare del diritto, orfano dell'altro genitore non titolare del diritto e loro equiparati ai sensi dei successivi commi 4 e 5.
4. Sono equiparati ai figli, purché presenti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del richiedente, i giovani in affidamento preadottivo a seguito di sentenza del tribunale dei minori.
5. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
6. Il richiedente, ovvero colui che presenta domanda di partecipazione al concorso, è individuato dai seguenti soggetti:
 - il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario (minorenne o maggiorenne);
 - il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
 - l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
 - il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto.

Articolo 2 – Oggetto e finalità del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato a offrire agli studenti iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2025/2026, contributi per le tipologie di ospitalità Convitto e Semiconvitto

per il pagamento delle rette di iscrizione in Convitti Pubblici accreditati presso il MIM, Ministero dell'Istruzione e del merito:

Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali:

- **n. 189** contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti residenziali in "convitto";
- **n. 1992** contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti di "dopo scuola" in "semiconvitto";

Gestione magistrale:

- **n. 16** contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti residenziali in "convitto";
- **n. 124** contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti di "dopo scuola" in "semiconvitto";

Gestione Postelegrafonici:

- **n. 2** contributo per il pagamento della retta di iscrizione per posti residenziali in "convitto";
- **n. 6** contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti di dopo scuola in "semiconvitto".

Il numero dei contributi messi a bando comprende i vincitori dell'anno scolastico 2024/25, cui verrà riconosciuta la priorità assoluta nella relativa graduatoria, come specificato nel successivo articolo 8.

2. L'Inps, in particolare, per i benefici di cui al precedente comma, riconosce ai vincitori un contributo a totale o parziale copertura del costo della retta – per il periodo di effettiva permanenza presso il Convitto – **fino al completamento del ciclo di studio frequentato alla data della domanda di partecipazione al bando** (scuola primaria oppure scuola secondaria di primo grado oppure scuola secondaria di secondo grado) – **salvo l'obbligo di presentare ogni anno una nuova domanda di partecipazione in relazione al Bando dei successivi anni scolastici** e di acquisire in procedura, per ciascuno di essi entro i termini indicati nel bando di ammissione, la documentazione che attesti il permanere dei requisiti per gli anni successivi.
3. La retta si intende comprensiva delle spese dei servizi offerti in formula "convitto" o "semiconvitto" proposti dalla Struttura ospitante e delle spese di vitto e di alloggio per i posti residenziali in formula "convitto".
4. L'importo massimo del contributo annuale erogabile in favore di ciascun avente diritto è pari a:

- euro 3.000,00 in formula "convitto";
 - euro 1.300,00 in formula "semiconvitto".;
5. Le domande di partecipazione al concorso concorrono a formare graduatorie distinte per gestione e tipologia di contributo (convitto–semiconvitto). Nel caso di errore nella domanda di partecipazione, non è ammesso il passaggio da una graduatoria all'altra e il candidato verrà escluso dal concorso, ai sensi dell'art. 9, comma 3.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i beneficiari di cui all'art.1, commi 3, 4 e 5, che nell'anno scolastico 2025/2026 frequenteranno la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado o la scuola secondaria di secondo grado, che non fruiscono di alcuna provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, di valore superiore a € 6.000,00 complessivi, erogata dallo Stato o da altri Enti ed Istituzioni pubbliche o private per l'anno scolastico 2025/2026 e che non siano assegnatari di posti in Convitti di proprietà dell'Istituto. In caso di fruizione del bando Inps Programma Itaca- soggiorno studio all'estero i contributi in formula convitto e semi convitto sono sospesi per l'intera annualità.

Articolo 4 – Credenziali di accesso dell'utente richiedente

1. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione come di seguito specificato:
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
2. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Assistenza" del sito www.inps.it (nella stringa in alto).

Articolo 5 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinario o ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti

disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

2. L'utente dovrà, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2025. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2025 riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
3. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una valida Dichiarazione Sostitutiva Unica alla data di inoltro della domanda, ai fini del posizionamento in graduatoria e dell'individuazione della percentuale di contributo eventualmente spettante in caso di ammissione, si seguiranno i criteri di cui all'art. 8 del presente bando. L'utente dovrà pertanto verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette e inoltrate alla sede competente su istanza del richiedente la prestazione entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza del bando (entro il **7 agosto 2025**). Il sistema, inoltre, non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di una valida Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata entro la data di scadenza del bando con data di protocollazione successiva a quella di inoltro della domanda di partecipazione al concorso.

L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati, o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.

4. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del sito www.inps.it inserendo nel motore di ricerca la parola **"ISEE"** e "selezionando tra i risultati l'opzione **"Online il nuovo Portale unico I'ISEE"** e successivamente **"Come acquisire la DSU precompilata e richiedere I'ISEE attraverso il portale unico ISEE"**.

Articolo 6 – Domanda di partecipazione al concorso -Termini e modalità di invio telematico on line – modifica dati per riesame telematico

1. La domanda di partecipazione per la tipologia di contributo prescelta deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, (anche in presenza di beneficiario maggiorenne) come individuato dall'art. 1, comma 6, esclusivamente e a pena di irricevibilità per via telematica, entrando nella propria area riservata del sito www.inps.it ricercando il servizio "Portale Prestazioni welfare" e cliccando su "Accedi all'area tematica". Successivamente è necessario cliccare su "Gestione domanda", in

seguito su "Presentazione domanda" e su "Utilizza il servizio". Infine, cliccare su "Vai alla prestazione" in corrispondenza di "Convitti Nazionali" o "Semiconvitti Nazionali" a seconda della prestazione scelta.

In alternativa, è possibile accedere al servizio digitando "Portale Prestazioni Welfare" nel motore di ricerca del sito ed effettuare i passaggi sopra indicati.

Al fine di ricevere le comunicazioni è necessario autorizzare l'INPS all'uso dei contatti nell'area MyINPS. L'Istituto non risponde di dispersioni di comunicazioni derivanti dal mancato presidio della sezione dedicata al bando presente in area riservata e delle decadenze conseguenti la mancata conoscenza delle informazioni ivi pervenute.

La domanda deve essere presentata per la specifica tipologia di contributo per cui si intende partecipare:

- **Convitti Nazionali (prestazione convitto vitto e alloggio);**
- **Semiconvitti Nazionali (prestazione semiconvitto solo vitto)**

Si evidenzia che la presentazione di domanda per tipologia di contributo sbagliato comporterà la revoca del beneficio.

2. Nel caso sia presente più di un partecipante all'interno dello stesso nucleo familiare, è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.
3. Dopo l'invio telematico la domanda trasmessa è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione "Le mie domande" del servizio Portale Prestazioni Welfare all'interno dell'Area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
4. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.
5. Qualora per il medesimo studente vengano presentate due differenti domande di partecipazione, prodotte dai rispettivi genitori verrà istruita l'ultima domanda valida presentata.
6. Il richiedente dovrà, inoltre, accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (**entro il 7 agosto 2025**) alla propria Area riservata, per verificare l'esito istruttorio della domanda, nonché la correttezza dei dati acquisiti dalla procedura e potrà presentare riesame telematico utilizzando la funzione **"Modifica dati per riesame"**, sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria,

qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite a diritto del titolare, status di orfano disabilità ed ISEE.

L'Istituto si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese in procedura. La dichiarazione mendace comporta la revoca del beneficio, l'obbligo di restituzione delle prestazioni erogate e le sanzioni di cui all'art. 15 del presente bando.

7. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative allo SPID/CIE/CNS e alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore. Anche in questo caso sarà cura dell'utente effettuare la visualizzazione della domanda in area riservata per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
8. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'articolo 1 comma 6 del presente bando, **a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 17 luglio 2025 e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 luglio 2025.**
9. Per gli studenti già vincitori delle precedenti edizioni, si distingue come segue:
 - i vincitori dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2023/24 già rinnovati per l'anno scolastico 2024/25 non dovranno presentare una nuova domanda per la frequenza per l'anno scolastico 2025/2026, bensì procedere con la presentazione di una nuova **Istanza di rinnovo per l'anno scolastico 2025/26**. Nel caso di presentazione della domanda, se risulteranno vincitori, la posizione sarà disciplinata dal presente Bando di concorso.
 - i vincitori dell'anno scolastico 2024/25 iscritti nello stesso ciclo di studio frequentato alla data della domanda di partecipazione al bando anno scolastico 2024/25 (per la scuola primaria fino alla quinta elementare, per la scuola secondaria di primo grado fino alla terza media, per la scuola secondaria di secondo grado fino al quinto anno delle superiori) dovranno presentare una nuova domanda di partecipazione bando 2025/26 ma concorreranno con **priorità assoluta nella relativa graduatoria;**
 - i vincitori dell'anno scolastico 2024/25 che cambieranno nell'anno scolastico 2025/26 il ciclo di studio frequentato alla data della domanda di partecipazione

al bando anno scolastico 2024/25 (avendo completato la scuola primaria oppure la scuola secondaria di primo grado), potranno presentare una nuova domanda di partecipazione per l'anno scolastico 2025/26 - a condizione del persistere dei requisiti indicati dall'art. 3-e concorrere **senza priorità in graduatoria**.

Articolo 7- indicazioni per il mantenimento del beneficio per i vincitori del presente bando

1. Ai vincitori del presente bando sarà riconosciuto il beneficio - con priorità nella relativa graduatoria - anche per il prossimo anno scolastico 2026/27 e per i successivi se iscritti nello stesso ciclo di studio frequentato alla data della domanda di partecipazione al bando anno scolastico 2025/26 (per la scuola primaria fino alla quinta elementare, per la scuola secondaria di primo grado fino alla terza media, per la scuola secondaria di secondo grado fino al quinto anno delle superiori), previa presentazione di una nuova domanda di partecipazione al bando 2026/27, il persistere dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3, e assolvimento degli adempimenti.
2. I vincitori del presente bando che invece il prossimo anno scolastico cambieranno il ciclo di studio, potranno ugualmente presentare una nuova domanda di partecipazione per l'anno scolastico successivo - a condizione del persistere dei requisiti indicati dall'art. 3, attenendosi alle disposizioni contenute nei successivi bandi di concorso – e concorrere senza priorità in graduatoria.

Articolo 8 – Graduatorie ammessi con riserva – Pubblicazione

1. L'Istituto, entro il **10 settembre 2025** pubblica sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, le graduatorie degli ammessi con riserva, come di seguito indicato:
 - n. 2 graduatorie (convitti e semiconvitti) relative alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - n. 2 graduatorie (convitti e semiconvitti) relative alla Gestione Magistrale;
 - n. 2 graduatorie (convitti e semiconvitti) relative alla Gestione Poste telegrafici.
2. Lo studente che ha titolo di ammissione nelle graduatorie della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione Magistrale, del precedente comma, sarà collocato nella corrispondente graduatoria della Gestione Magistrale. Qualora non sia in posizione utile per ottenere il beneficio sarà verificato il diritto al beneficio nella

corrispondente graduatoria della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e, in caso negativo, sarà posizionato in lista di attesa nella graduatoria della Gestione Magistrale.

3. Le graduatorie, di cui al comma 1, sono redatte attraverso procedura informatizzata e ordinate per valore ISEE 2025 crescente, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - priorità assoluta nella relativa graduatoria rispetto a quella di provenienza ai vincitori del precedente bando di concorso anno scolastico 2024/25;
 - a seguire, priorità agli orfani e loro equiparati;
 - a seguire, priorità agli studenti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92, e per gli studenti invalidi civili al 100% o equiparati, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità assoluta o di sordità anche in assenza di presentazione della DSU finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2025 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario. Il grado di disabilità non dovrà essere indicato in domanda: il richiedente potrà accedere per verificarne la correttezza entro e non oltre **sette** giorni dalla scadenza del bando (**7 agosto 2025**) alla propria Area riservata e modificare, qualora si rilevino difformità, o procedere al suo inserimento in caso di mancata acquisizione con la funzione "modifica dati per riesame". Decorso i 7 giorni, i dati a sistema si intenderanno confermati.
4. In assenza di una DSU valida alla data di inoltro della domanda, i partecipanti verranno collocati in coda alla graduatoria o in presenza di omissioni o difformità non sanate entro 7 giorni dalla scadenza della domanda, i partecipanti con disabilità verranno collocati in coda ai candidati con disabilità che hanno presentato la DSU prima della domanda.
5. In ipotesi di *ex aequo* verrà data precedenza al candidato di età anagrafica maggiore.
6. L'ammissione con riserva sarà visualizzabile nella sezione "Graduatoria" dell'Area riservata.
7. Nella sezione "Comunicazioni esito graduatoria" saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché i relativi termini e il percorso da seguire per l'accesso.
8. Il richiedente la prestazione, qualora risultasse il beneficiario vincitore, accedendo nella sezione "Gestione benefici" avrà la possibilità di allegare la documentazione e procedere agli adempimenti di cui all'art. 9. Qualora il beneficiario risultasse perdente tale possibilità non sarà attiva.

Articolo 9 – Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

1. Entro il **15 ottobre 2025**, il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all'art. 8, dovrà accedere in procedura, sul sito www.inps.it, entrare in "Accedi", in alto a destra attraverso le proprie credenziali (SPID/CIE/CNS), digitare "Prestazioni Welfare", successivamente cliccare su "Gestione Benefici", e sarà possibile effettuare i seguenti adempimenti:

- dichiarare l'iscrizione al "convitto" o al "semiconvitto" e indicare – inserendo attraverso digitazione– la denominazione della struttura convittuale ed i relativi dati (codice fiscale/partita IVA), indirizzo mail e telefono) e l'importo della retta annuale;
- dichiarare di non fruire di alcuna provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, di valore superiore ad € 6.000,00 complessivi, erogata dallo Stato o da altri Enti ed Istituzioni pubbliche o private per l'anno scolastico 2025/2026, di non essere assegnatario di un posto in Convitti di proprietà dell'Istituto;
- caricare in procedura, sotto la classificazione denominata "contratto", copia del contratto che attesti l'iscrizione al convitto o al semiconvitto del beneficiario ovvero il documento sottoscritto con la Struttura convittuale che attesti l'ammissione in convitto o in semiconvitto.

Il contratto o il documento sottoscritto con la Struttura convittuale dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi informativi:

- ✓ nome, cognome e codice fiscale del beneficiario della prestazione;
- ✓ anno scolastico, scuola e classe per cui si chiede l'iscrizione;
- ✓ denominazione, indirizzo, località, recapiti telefonici ed e-mail della Struttura convittuale;
- ✓ importo della retta annuale di iscrizione;
- ✓ descrizione dei servizi offerti dal Convitto;
- rendere in procedura formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate dall'Inps, nei casi previsti dal successivo articolo 13 del presente bando;
- caricare in procedura, sotto la classificazione denominata "fattura", copia della fattura o documento equipollente con l'indicazione del beneficiario, per l'importo corrispondente al 50% del costo della retta annuale. Qualora il Convitto non sia tenuto secondo la legge ad emettere fattura, dovrà essere caricato in procedura

un documento equipollente, rilasciato dalla Struttura convittuale, che certifichi la prestazione del servizio in favore del beneficiario;

- indicare in procedura il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata, senza limiti di importo, abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione ove l'Istituto effettuerà il versamento del contributo **che non potrà essere erogato su IBAN riferiti a persone diverse dal richiedente/titolare (es.: coniuge o beneficiario stesso)**. Non sono, inoltre, validi IBAN di libretti postali.
2. Completate le operazioni di cui ai punti del comma precedente, **è necessario utilizzare il tasto funzione "Invio dati ad INPS", per consentire alla pratica di transitare nello stato di verifica documentazione.**
 3. In caso di **mancato rispetto degli adempimenti nei termini di cui ai commi precedenti**, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato **rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso**. In caso di allegazione di documentazione relativa ad erranea tipologia di contributo rispetto al contributo vinto, la documentazione non verrà considerata idonea e il beneficiario ammesso con riserva sarà escluso dal concorso.
 4. I contributi per "Convitto" e quelli per "Semiconvitto" non sono tra loro compatibili. Pertanto, l'Istituto istruirà solo la domanda che per prima sarà oggetto di allegazione della documentazione richiesta; per l'altra si procederà all'inserimento di una rinuncia d'ufficio.

Articolo 10 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione Elenco assegnatari definitivi

1. L'Istituto procederà all'eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il **29 ottobre 2025**. La comunicazione di ammissione mediante scorrimento sarà disponibile nella sezione "Comunicazioni esito graduatoria" dell'Area riservata.
2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno procedere agli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1 entro il giorno **14 novembre 2025**. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 9, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.

3. Ai fini del rispetto delle norme sulla trasparenza, l'Istituto procederà a pubblicare gli Elenchi degli assegnatari definitivi sul sito istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, **entro dicembre 2025**.

Articolo 11 – Importo del contributo e modalità di erogazione

1. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all'art. 2, comma 4, il valore del contributo erogabile in favore del beneficiario è determinato in misura percentuale sull'importo più basso tra il contributo massimo erogabile e il costo della retta annuale di iscrizione, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Contributo INPS	Limite massimo retta	
		Convitto	Semiconvitto
fino ad € 8.000,00	95%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da € 8.000,01 ad € 12.000,00	92%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da € 12.000,01 ad € 16.000,00	88%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da € 16.000,01 ad € 20.000,00	84%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da € 20.000,01 ad € 24.000,00	79%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da € 24.000,01 ad € 28.000,00	75%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da € 28.000,01 ad € 32.000,00	70%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da € 32.000,01 ad € 36.000,00	65%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da € 36.000,01 ad € 44.000,00	60%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
da € 44.000,01 ad € 56.000,00	55%	€ 3.000,00	€ 1.300,00
oltre € 56.000,00	50%	€ 3.000,00	€ 1.300,00

2. Il valore del contributo sarà calcolato in percentuale, come sopra indicato, sul costo della retta annuale come indicato nell'accordo/contratto di cui all'art. 9 comma 1, ovvero sull'importo massimo erogabile se il costo della retta di iscrizione è superiore a quest'ultimo. Le ulteriori somme eventualmente dovute alla Struttura ospitante saranno a carico dello studente.
3. La Gestione Magistrale e la Gestione Postelegrafonici sosterranno, in favore dei rispettivi iscritti, l'onere del contributo per intero, fermi restando i limiti di cui all'art. 2, comma 4.
4. I vincitori con disabilità grave o gravissima, di cui all'art. 8, comma 3, riceveranno una maggiorazione del contributo, determinato in base ai precedenti commi 1, 2 e 3, di un ulteriore 20% a supporto di spese di assistenza dedicata durante la permanenza presso il Convitto, qualora previste nell'accordo/contratto di cui all'art. 9, comma 1, e documentate nella fattura a saldo o nel documento equipollente.
5. Per i vincitori, entro il **30 novembre 2025**, l'Istituto adotterà il provvedimento amministrativo propedeutico alla liquidazione di un acconto, pari al 50% dell'importo del contributo, così come individuato ai sensi dei precedenti commi. In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell'art. 10, tale provvedimento sarà adottato entro il **31 gennaio 2026**. L'importo riconosciuto verrà accreditato con valuta da verificare, a cura del richiedente, accedendo al Cassetto Previdenziale presente nella propria Area riservata.
6. Entro il **10 giugno 2026**, il richiedente dovrà effettuare i seguenti adempimenti in procedura:
 - selezionare la dichiarazione di fruizione del beneficio;
 - selezionare la dichiarazione di aver frequentato il convitto/semiconvitto;
 - utilizzando la classificazione denominata "dichiarazione di frequenza", la dichiarazione rilasciata dal Convitto attestante la frequenza per l'anno scolastico 2025/2026, datata e firmata dal legale rappresentante;
 - utilizzando la classificazione denominata "fattura saldo", la copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente al saldo.
7. Nei casi di allegazione ed invio della corretta documentazione nei termini di cui al comma 6, l'INPS adotterà il provvedimento amministrativo propedeutico alla liquidazione del restante 50% entro il **31 luglio 2026**. L'importo riconosciuto verrà accreditato con valuta da verificare, a cura del richiedente, accedendo al Cassetto Previdenziale presente nella propria Area riservata.

Articolo 12 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. Tutta la documentazione, di cui al presente Bando, dovrà essere acquisita nell'apposita procedura informatica. Altre modalità di invio non saranno ammesse.

Articolo 13 – Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e in caso di ritiro anticipato

1. In caso di mancata produzione della documentazione di cui all'art. 11, comma 6, entro i termini ivi previsti, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto e il beneficio verrà revocato.
2. In caso di mancato/parziale/errato completamento degli adempimenti a seguito di esito verifica negativo entro i termini che saranno indicati, si applica quanto previsto all'art. 9, comma 3 e al precedente comma.
3. In caso di ritiro, esclusivamente motivato dal sopraggiungere di gravi motivi di salute opportunamente documentati, non si procederà al recupero dell'acconto, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata dal richiedente, mediante allegazione di fattura o di documento equipollente. L'Istituto non procederà alla liquidazione del saldo.
4. Salva l'ipotesi di cui al precedente comma:
 - 1.4. in caso di ritiro dal Convitto o dal Semiconvitto, entro il **2 febbraio 2026**, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto e non si procederà al saldo;
 - 2.4 in caso di ritiro dal **3 febbraio 2026**, non si procederà al recupero dell'acconto, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata dal richiedente, mediante allegazione di fattura o di documento equipollente. L'Istituto non procederà alla liquidazione del saldo.
5. I beneficiari che non provvedano alla restituzione delle somme di cui al presente articolo, saranno esclusi dai futuri Bandi in materia per i successivi tre anni.

Articolo 14 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni.

2. Ai sensi dell'art.34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n.183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio eventualmente assegnato e all'attivazione delle procedure di recupero di eventuali somme indebitamente percepite.

Articolo 15 –Istanze di riesame

1. Eventuali istanze di riesame avverso l'esclusione dalle graduatorie dovranno essere presentate improrogabilmente, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di rigetto, alla Sede INPS/Polo Welfare competente per territorio.
2. Le istanze di riesame avverso il posizionamento nelle graduatorie dovranno essere presentate improrogabilmente, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, alla Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali, via A. Ballarin 42, 00142 Roma o in alternativa tramite PEC all'indirizzo:
dc.creditowelfaree Strutture sociali@postacert.inps.gov.it.

Articolo 16 – Ricorsi

1. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 17 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Provinciale INPS/Polo Welfare territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Articolo 18 – Note informative

1. Sul portale istituzionale www.inps.it, accedendo nella propria-area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso e le comunicazioni inoltrate dall'Istituto.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio

telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

3. **SI INVITANO GLI UTENTI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA CIRCOSTANZA che il Portale Prestazioni Welfare consente anche la presentazione di domande per il Bando Convitti/Semiconvitti di proprietà dell'Istituto, che è un diverso Bando di concorso, rivolto all'ospitalità convittuale presso le 5 strutture di proprietà dell'INPS. Le domande presentate erroneamente non saranno prese in considerazione ai fini della partecipazione al presente bando.**

Roma, 16 luglio 2025

f.to in originale

Giorgio Fiorino

Direttore centrale